



Decreto Dirigenziale n. 324 del 03/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 6 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - CE -

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, AI SENSI DEL D.LGS 03 APRILE 2006, N. 152, ART. 269 COMMA 8, DI UN IMPIANTO ESISTENTE DITTA "CALZATURIFICIO GIOMIN S.R.L.", CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI GRUMO NEVANO (NA) ALLA VIA MARCONI N. 7 E SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI CARINARO (CE) C/O POLO CALZATURIERO UNICA B 16. ATTIVITA' DI CALZATURIFICIO CON "UTILIZZAZIONI DI MASTICI E COLLE CON CONSUMO COMPLESSIVO DI SOSTANZE COLLANTI NON SUPERIORE A 100 KG/G", ASCRIVIBILE

IL DIRIGENTE

Premesso che

- a. il D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, attribuisce alle Regioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- b. l'art. 269, comma 1, del suddetto decreto prescrive che "Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267 comma 3, dai commi 14 e 16 del presente articolo e dall'art. 272, comma 5, per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione";
- c. il sig. Zavatto Antonio, nato a Frattamaggiore (NA) il 24/06/1957, amministratore unico della ditta "CALZATURIFICIO GIOMIN s.r.l." con sede legale nel Comune di Grumo Nevano (NA) alla via Marconi n. 7 e sede operativa nel Comune di Carinaro (CE) C/O Polo Calzaturiero Unica B 16, ha avanzato istanza di autorizzazione per modifica sostanziale per l'attività di Calzaturificio con "Utilizzazioni di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g", – già autorizzata con D.D. n. 202 del 13/07/2005, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152;
- d. allegata all'istanza, acquisita al protocollo del Settore il 07/08/2009 prot. n. 0717414, è stata prodotta relazione – a firma di tecnico abilitato – nella quale viene specificato che la modifica sostanziale consiste nell'utilizzo di colle a base solvente oltre a quelle già autorizzate a base acquosa. Nella stessa è dichiarato il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative con consumo complessivo di colle a base acquosa 3-4 kg/g, adesivo termoplastico 2 kg/g e colla a base solvente 1-2 kg/g;

Considerato che:

- a. la Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s. m. e i., nella seduta del 26/01/2010, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera a condizione che la Ditta faccia pervenire alla Provincia di Caserta e anche a questo Settore l'eventuale rilasciata concessione per l'approvvigionamento idrico acque da pozzo consortile, con indicazione del nominativo della società concessionaria e l'atto di autorizzazione al prelievo o in alternativa la documentazione attestante l'approvvigionamento idrico;
- b. che con nota n. 0833168 del 18/10/2010 la ditta ha inviato la documentazione richiesta, che è stata ritenuta congrua dal rappresentante della Provincia, come da nota a margine del 22/10/2010;

Ritenuto, in conformità alle determinazioni della predetta Conferenza di Servizi, di autorizzare alle emissioni in atmosfera la ditta "CALZATURIFICIO GIOMIN s.r.l."– P. IVA 02345490615 - con sede legale nel Comune di Grumo Nevano (NA) alla via Marconi n. 7 e sede operativa nel Comune di Carinaro (CE) C/O Polo Calzaturiero Unica B 16. Attività Calzaturificio con "Utilizzazioni di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g;

VISTI

- a. il decreto legislativo n. 152/06;
- b. il D.D. n. 154 del 23/03/07 dell'A.G.C. 05;
- c. il D.D. n. 18 del 10/08/2009 dell'A.G.C. 05

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dal Settore, della proposta del Responsabile del procedimento,

DECRETA

per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e riportato,

- 1. autorizzare** la ditta "CALZATURIFICIO GIOMIN s.r.l."– P. IVA 02345490615 - Comune di Grumo Nevano (NA) alla via Marconi n. 7 e sede operativa nel Comune di Carinaro (CE) C/O Polo Calzaturiero Unica B 16. Attività Calzaturificio con "Utilizzazioni di mastici e colle con consumo

complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g”, **già autorizzata con D.D. n. 202 del 13/07/2005**, alla modifica della fase di incollaggio con utilizzo anche di colle a base solvente - ai sensi dell'art. 269 comma 8 del Decreto Legislativo n. 152/06 – così come di seguito specificate:

PUNTO DI EMISSIONE	PROVENIENZA	INQUINANTI	SISTEMA DI ABBATTIMENTO
E1	Incollaggio	SOV	Adsorbimento a carboni attivi
E2	Deposito pelli	SOV	Non presente

2. **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
 - 2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 - 2.3. contenere le emissioni prodotte nei valori su indicati di cui alla relazione allegata all'istanza e comunque nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia;
 - 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte, dovranno essere effettuate con cadenza triennale e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Caserta, alla Provincia di Caserta, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Caserta;
 - 2.5. gli impianti di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza;
 - 2.6. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. LGS n. 152/06;
 - 2.7. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D. Lgs. n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 2.7.1. comunicare, in via preventiva, eventuali modifiche non sostanziali;
 - 2.7.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale.
3. **precisare** che:
 - 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrenti dal presente atto e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
4. **demandare** all'ARPAC – Dipartimento provinciale di Caserta, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite.
5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154 del 23/03/07 dell'A.G.C. 05, sono a carico della ditta interessata.
6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.Lgs. n. 152/06.
7. **notificare** il presente provvedimento alla ditta “CALZATURIFICIO GIOMIN s.r.l.”
8. **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Carinaro (CE), alla Provincia di Caserta, all'ASL CE/2 - Dipartimento di Prevenzione di Santa Maria Capua Vetere e all'ARPAC – Dipartimento provinciale di Caserta.
9. **inoltrare** copia del presente atto all'A.G.C. Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, documentazione ed informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.